

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
VIA .....  
.....

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla proroga dell'astensione obbligatoria dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto. Art. 7 D.L.vo 151/2001

La sottoscritta \_\_\_\_\_  
nata a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_), via \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ madre di \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ dipendente del  
Ministero Pubblica Istruzione ed in servizio presso l'Istituzione scolastica \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_ tel.  
\_\_\_\_\_, occupata in qualità di \_\_\_\_\_ presso la  
scuola \_\_\_\_\_ per nr. \_\_\_\_ ore settimanali con rapporto di lavoro a  
tempo indeterminato,

**CHIEDE**

l'autorizzazione alla proroga dell'astensione obbligatoria dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo nr. 151/2001.

A tal fine dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere, previste dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanate con D.P.R. 28/12/200 n. 445, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, non corrispondente al vero.

Allega:

certificato di nascita del figlio  
certificazione medica

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

in fede

\_\_\_\_\_

## Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

### "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

....omissis....

#### Art. 7.

##### *Lavori vietati*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;  
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;  
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

...omissis...